

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Prof. Claudio Franchini **Presidente Vicario**; dal Dott. Roberto Proietti, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 14 luglio e ha assunto le seguenti decisioni:

**(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), UGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Vice Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), ANTONIO CARDINALE (tesserato come calciatore dal 2.2.2009 al 30.6.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), FEDERICO RAUL LAURITO (tesserato come calciatore dal 17.2.2009 al 9.4.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), STEFANO CUOGHI (allenatore dal 13.11.2008 al 24.2.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), VITTORIO FIORETTI (da non tesserato ha svolto nella s.s. 2008-2009 attività dirigenziale per la Società SS Calcio Venezia Spa), NICOLA ROSARIO SALERNO (iscritto dal 26.3.1992 nell'elenco speciale dei direttori sportivi) - (nota n. 8936/1202 pf12-13 AM/ma del 29.2.2016).**

#### **Il deferimento**

Con provvedimento 29.2.2016 il Procuratore Federale aggiunto deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il Signor Arrigo Poletti, all'epoca dei fatti Presidente del consiglio d'amministrazione della SS Calcio Venezia Spa, per rispondere delle seguenti violazioni:

- 1.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, del CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 94 NOIF, per aver, nella stagione sportiva 2008/09, pattuito con i calciatori Valerio Bertotto, Antonino Cardinale, Ivanoe Lanzara, Federico Raul Laurito, Francesco Zerbini e Stefano Cuoghi, tutti tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, ed erogato in favore dei medesimi somme superiori a quelle previste nei contratti di prestazioni sportive sottoscritti e depositati presso la Lega di competenza, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 1.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Vittorio Fioretti e con il Signor Michele Pirro, effettuato

nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Valerio Bertotto per Euro 25.000, del Signor Ivanoe Lanzara per Euro 8.550 e del Sig. Federico Raul Laurito per alcune migliaia di Euro, tutti tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 1.3. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Vittorio Fioretti, con il Signor Nicola Salerno e con il Signor Michele Pirro, effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Antonino Cardinale, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, per Euro 25.000, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 1.4. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Francesco Zerbini per Euro 35.000 e del Signor Stefano Cuoghi, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, per Euro 5.000, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 1.5. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver concluso nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver, in concorso con il Signor Vittorio Fioretti, con il Signor Nicola Salerno e con il Signor Michele Pirro, corrisposto un compenso irregolare di Euro 20.000,00 al Signor Rijat Shala;

- 1.6. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti "in nero" per complessivi Euro 70.000 in favore di numerosi calciatori tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 1.7. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver concordato con il Signor Andrea Seno la corresponsione di un pagamento irregolare di Euro 30.000 in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti con quest'ultimo, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 1.8. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) e art. 19, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 19, comma 2, CGS) per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2008/09 attività con altri tesserati e, in particolare, per avere concluso nel febbraio 2009 gli accordi economici con i calciatori Valerio Bertotto, Antonino Cardinale, Ivanoe Lanzara e Federico Raul Laurito in un periodo nel quale era stato oggetto di inibizione da parte della Commissione Disciplinare Nazionale;

- 1.9. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) e art. 19, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 19, comma 2 CGS) per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2008/09 attività con altri tesserati e, in particolare, per avere condotto le trattative per la conclusione dell'accordo economico con l'atleta Rijat Shala, in un periodo nel quale era stato oggetto di inibizione da parte della Commissione Disciplinare Nazionale;

- 1.10. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) e art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), per essersi avvalso durante la stagione sportiva 2008/09 della collaborazione del Sig. Vittorio Fioretti, soggetto non in possesso della licenza per esercitare l'attività di agente di calciatori ai sensi del Regolamento Agenti all'epoca vigente, nella conclusione degli accordi economici con i calciatori Valerio Bertotto, Ivanoe Lanzara e Federico Raul Laurito;

- 1.11. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) e art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), per essersi avvalso durante la stagione sportiva 2008/09 della collaborazione del Sig. Nicola Salerno, soggetto non in possesso della licenza per esercitare l'attività di agente di calciatori ai sensi del Regolamento Agenti all'epoca vigente, nella conclusione dell'accordo economico con il calciatore Antonino Cardinale e nella conduzione delle trattative per il tesseramento del calciatore Rijat Shala;

- 1.12. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) per aver apposto una firma apocrifa sui contratti depositati presso la Lega di competenza e stipulati il 2 febbraio 2009 con il calciatore Ivanoe Lanzara e il 17 febbraio 2009 con il calciatore Antonino Cardinale;

2. il Signor Ugo Poletti, all'epoca dei fatti consigliere delegato della SS Calcio Venezia Spa, per rispondere delle seguenti violazioni:

- 2.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver pattuito per conto della SS Calcio Venezia Spa, nella stagione sportiva 2008/09, con i Signori Valerio Bertotto, Antonino Cardinale, Ivanoe Lanzara, Federico Raul Laurito, Francesco Zerbini e Stefano Cuoghi, tutti tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, in favore dei medesimi somme superiori a quelle previste nei contratti di prestazioni sportive sottoscritti e depositati presso la Lega di competenza, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 2.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver autorizzato nella stagione sportiva 2008/09 venissero effettuati da parte della SS Calcio Venezia Spa pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Valerio Bertotto per Euro 25.000, del Signor Antonino Cardinale per Euro 25.000, del Signor Ivanoe Lanzara per Euro 8.550, del Signor Federico Raul Laurito per alcune migliaia di Euro, del tesserato Signor Francesco Zerbini per Euro 35.000 e del Signor Stefano Cuoghi per Euro 5.000,

tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 2.3. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver pattuito per conto della SS Calcio Venezia Spa nella stagione sportiva 2008/09 venisse concluso un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver consentito che al medesimo venisse corrisposto da parte della SS Calcio Venezia Spa un compenso irregolare di Euro 20.000,00 nella stessa stagione sportiva;

- 2.4. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver autorizzato nella stagione sportiva 2008/09 da parte della SS Calcio Venezia S.P.A. pagamenti extracontrattuali per complessivi Euro 70.000 in favore di numerosi calciatori tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

3. il Signor Antonino Cardinale, all'epoca dei fatti tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), dell'art. 8, comma 11, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 11, CGS) e art. 94 NOIF, per aver stipulato con la SS Calcio Venezia Spa il 17 febbraio 2009 un contratto di prestazioni sportive che prevedeva un compenso lordo di Euro 7.500, ma con l'accordo di percepire ulteriori somme extracontrattuali per complessivi Euro 25.000 e per aver ricevuto dalla SS Calcio Venezia Spa il 2 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di Euro 5.000 e il 17 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di Euro 20.000, a titolo di compensi ulteriori rispetto a quelli ufficialmente pattuiti; tutto ciò al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società;

4. il Signor Federico Raul Laurito, all'epoca dei fatti tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), dell'art. 8, comma 11, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 11, CGS) e art. 94 NOIF, per aver stipulato con la SS Calcio Venezia Spa il 2 febbraio 2009 un contratto di prestazioni sportive che prevedeva un compenso lordo di Euro 7.600, ma con l'accordo di percepire ulteriori somme extracontrattuali per alcune migliaia di Euro e per aver ricevuto dalla SS Calcio Venezia Spa il 2 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di alcune migliaia di Euro, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello ufficialmente pattuito; tutto ciò al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società;

5. il Signor Stefano CUOGHI, all'epoca dei fatti allenatore della SS Calcio Venezia Spa per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), dell'art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), dell'art. 8, comma 11, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 11, CGS) e

dell'art. 94 NOIF, per aver ricevuto dalla SS Calcio Venezia Spa durante la stagione sportiva 2008/09 un pagamento extracontrattuale di Euro 5.000, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello ufficialmente pattuito e al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società;

6. il Signor Vittorio Fioretti, all'epoca dei fatti non tesserato ma di fatto dirigente della SS Calcio Venezia Spa, per rispondere delle seguenti violazioni:

- 6.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere concordato, in concorso con il Signor Arrigo Poletti e il Signor Michele Pirro, con il calciatore Valerio Bertotto la stipula di un contratto di prestazioni sportive con la SS Calcio Venezia Spa per un importo lordo di Euro 10.000, nonché la corresponsione al medesimo da parte del sodalizio di compensi extracontrattuali per ulteriori Euro 25.000 (consegnati all'atleta il 2 febbraio 2009 e il 18 febbraio 2009 dal consigliere delegato Michele Pirro), al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società;

- 6.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Arrigo Poletti e con il Signor Michele Pirro, concordato con il calciatore Ivanoe Lanzara la stipula di un contratto di prestazioni sportive con la SS Calcio Venezia Spa per un importo lordo di Euro 12.400, nonché la corresponsione al medesimo da parte del sodalizio di compensi extracontrattuali per ulteriori Euro 8.550 (consegnati all'atleta il 2 febbraio 2009 dal consigliere delegato Michele Pirro), al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società;

- 6.3. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Arrigo Poletti e con il Signor Michele Pirro, concordato con il calciatore Federico Raul Laurito la stipula di un contratto di prestazioni sportive con la SS Calcio Venezia Spa per un importo lordo di Euro 7.600, nonché la corresponsione al medesimo da parte del sodalizio di compensi extracontrattuali ulteriori per alcune migliaia di Euro (consegnati all'atleta il 2 febbraio 2009 dal consigliere delegato Michele Pirro), al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società;

- 6.4. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver, in concorso con il Signor Arrigo Poletti, il Signor Nicola Salerno e il Signor Michele Pirro, concluso nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver, in concorso con il Signor Arrigo Poletti, con il Signor Nicola Salerno e con il Sig. Michele Pirro, corrisposto un compenso extracontrattuale di Euro 20.000,00 al

Signor Rijat Shala, a titolo di compensi ulteriori rispetto a quelli che sarebbero stati ufficialmente pattuiti e al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 6.5. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso, con il Signor Arrigo Poletti, il Signor Nicola Salerno e il Signor Michele Pirro, il 17 febbraio 2009 concordato la stipula da parte della SS Calcio Venezia Spa con il Signor Antonino Cardinale di un contratto di prestazioni sportive per Euro 7.500, ma con la corresponsione al medesimo di Euro 25.000 a titolo di compensi extracontrattuali ulteriori al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

7. il Signor Nicola Rosario Salerno, all'epoca dei fatti iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per rispondere delle seguenti violazioni:

- 7.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso, con il Signor Arrigo Poletti, il Signor Vittorio Fioretti e il Signor Michele Pirro, il 17 febbraio 2009 concordato la stipula da parte della SS Calcio Venezia Spa con il Signor Antonino Cardinale di un contratto di prestazioni sportive per Euro 7.500, ma con la corresponsione al medesimo di Euro 25.000 a titolo di compensi extracontrattuali ulteriori al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 7.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver concordato per conto della Società SS Calcio Venezia Spa, nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver concorso, con il Signor Arrigo Poletti, con il Signor Vittorio Fioretti e con il Signor Michele Pirro, all'effettuazione di un pagamento extracontrattuale di Euro 20.000,00 al Signor Rijat Shala, a titolo di compensi ulteriori rispetto a quelli che sarebbero stati ufficialmente pattuiti e al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società;

- 7.3. art. 1 bis, comma 3, CGS vigente per non essersi presentato alle audizioni concordate con l'Ufficio della Procura Federale.

Nei termini prescritti il deferito Salerno presentava memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l'irritualità della riapertura delle indagini con conseguente nullità del deferimento e contestando nel merito l'incolpazione elevata a suo carico. Con email del 9 maggio 2016, il deferito Fioretti eccepeva la violazione del diritto di difesa per incompletezza degli atti trasmessi dalla Procura Federale a seguito della comunicazione della conclusione delle indagini, chiedendo la trasmissione degli atti a detto Ufficio.

## **Il dibattito**

Alla riunione del 12.5.2016, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza in ordine alla eccepita incompletezza degli atti ricevuti dalle difese ex art. 30, comma 10, CGS:

*“Vista l’eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Fioretti relativa alla violazione del diritto di difesa;*

*rilevato che alle difese dei deferiti che ne hanno fatto richiesta gli atti allegati al deferimento risultano trasmessi soltanto parzialmente, come peraltro riconosciuto dal rappresentante della Procura Federale presente;*

*rilevato che, in particolare, le difese non hanno avuto accesso completo agli allegati alla Relazione di indagini in atti;*

*considerato che ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa è necessario che la Relazione di indagini sia messa a disposizione delle difese che ne avevano fatto richiesta nella sua integralità;*

*riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni anche di natura preliminare.*

*P.Q.M.*

*Dispone il rinvio al 26 maggio 2016 ore 15.30, mandando alla segreteria per gli adempimenti di competenza, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.”.*

Alla riunione del 26.5.2016 le difese dei deferiti sollevavano ulteriori eccezioni preliminari come riportate a verbale. Riservato ogni provvedimento, il Tribunale disponeva rinvio al 14.7.2016 in considerazione dell’impedimento a comparire rappresentato dal deferito Fioretti a mezzo del difensore.

Alla riunione odierna, preso atto dell’intervenuta rinuncia all’incarico del difensore del Signor Fioretti, comunicata al predetto dal professionista incaricato, e dell’assenza dell’incolpato non giustificata da alcun impedimento, le parti presenti hanno illustrato le rispettive conclusioni.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per la restituzione degli atti al proprio Ufficio con riferimento alla posizione del Signor Stefano Cuoghi, erroneamente deferito avanti questo Tribunale, e per l’accoglimento del deferimento per i restanti incolpati con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

Poletti Arrigo: anni 3 (tre) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

Poletti Ugo: anni 2 (due) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

Cardinale: mesi 2 (due) di squalifica ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda;

Laurito: mesi 1 (uno) di squalifica;

Fioretti: mesi 6 (sei) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;

Salerno: mesi 6 (sei) di inibizione ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda per le violazioni sopra descritte sub n. 7.1 e 7.2 e mesi 3 (tre) di inibizione per la violazione sub n. 7.3;

La difesa del deferito Salerno ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito, illustrando ulteriormente gli argomenti di cui alla memoria in atti, anche alla luce della consultazione degli allegati messi a disposizione dal Tribunale con l’ordinanza del 12.5.2016, come da verbale.

### **I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni procedurali sollevate alla riunione del 26.5.2016 dalla difesa Salerno e con email del 9.5.2016 dalla difesa Fioretti in occasione della riunione del 12.5.2016, ulteriormente discusse dalle parti comparse in dibattimento.

Entrambe le eccezioni difensive, solo in parte coincidenti, muovono dal presupposto che il CD contenente le copie, in formato "pdf", degli atti in forma cartacea del presente procedimento, consegnato alle difese nella fase delle indagini, fosse incompleto, non contenendo gli allegati n. 49 e segg. alla relazione 5.1.2015 ovvero "le dichiarazioni rilasciate dalle parti interessate, in fase d'indagine" (cfr. mail 9.5.2016 cit.).

Detta incompletezza darebbe luogo, per la difesa Fioretti, ad una violazione del diritto di difesa idonea a far regredire il procedimento alla fase delle indagini; per la difesa Salerno all'impossibilità per il Tribunale di utilizzare per la decisione gli atti non "copiati" nel CD, anche in considerazione della mancata messa a disposizione degli stessi atti al momento della notificazione del deferimento e della fissazione dell'udienza avanti questo Tribunale.

Le eccezioni sollevate sono destituite di fondamento.

Quanto alla posizione del deferito Fioretti, va premesso che non vi è prova alcuna circa la lamentata incompletezza del CD ottenuto a seguito della richiesta inoltrata alla Procura Federale in data 2.11.2015, atteso che la difesa all'epoca incaricata non ha documentato quanto asserito nella email del 9.5.2016, depositando quantomeno il supporto.

Ma anche ipotizzando che nella fase delle indagini la copia informatica degli atti consegnata al rappresentante del deferito non fosse in toto conforme al fascicolo cartaceo depositato presso la Procura Federale, detta circostanza non sarebbe idonea a fondare in concreto alcuna violazione del diritto di difesa del Fioretti e alcuna conseguente nullità.

Da un lato, infatti, nessuna norma del Codice di Giustizia sportiva prevede la nullità e/o l'invalidità del deferimento per l'omessa consegna di copia integrale degli atti del procedimento nella fase delle indagini, sicché l'eccezione sollevata si scontra con il principio di tassatività delle cause di nullità. Dall'altro, costituisce comunque principio generale del nostro ordinamento quello per cui la nullità non può essere eccepita o rilevata dalla parte che vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa.

Ebbene, risulta dagli atti come a seguito della notificazione della comunicazione della conclusione delle indagini, con l'istanza del 2.11.2015 il deferito, oltre a richiedere copia degli atti, abbia presentato una memoria difensiva e chiesto di essere sentito personalmente. Risulta altresì come la relativa audizione sia avvenuta il successivo 15.1.2016 e dunque quando la parte era già in possesso e a conoscenza di tutti gli atti contenuti nel CD, ivi compresa la relazione 5.1.2015 i cui allegati, espressamente indicati in una dettagliata ed esaustiva elencazione alle pagg. da 2 a 12 dell'atto, si eccepiscono ora come mancanti (cfr. relazione 5.1.1015).

Dal ritiro del CD asseritamente incompleto e fino alla data dell'audizione (e anche successivamente), il deferito o la sua difesa ben avrebbero potuto richiedere l'integrazione delle copie informatiche ricevute poiché perfettamente a conoscenza degli atti

eventualmente mancanti, descritti in dettaglio nella relazione 5.1.2015 medesima, sempreché li avessero ritenuti utili e/o rilevanti.

E che il deferito avesse precisa cognizione degli atti del procedimento e delle contestazioni mossegli dalla Procura Federale risulta evidente, ad avviso del Tribunale, dal tenore letterale del verbale di audizione del 15.1.2016, in cui, oltre a respingere dettagliatamente gli addebiti, il Fioretti ha sollevato addirittura eccezioni di natura procedurale.

Peraltro, anche nell'ambito del procedimento penale, dove sussiste un vero e proprio obbligo del pubblico ministero di depositare tutti gli atti relativi alle indagini, sancito dall'art. 416 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di nullità o inutilizzabilità nel caso di mancato deposito al giudice di atti qualora – analogamente al caso di specie – “nel fascicolo (...) vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate (...) essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi” (così, Cass. Pen. Sez. I, 26.9.2003, Ced 255786), richiedendo se del caso una integrazione del fascicolo con gli atti mancanti.

Va poi considerato che la violazione in sé, nel nostro caso neppure prevista espressamente, non sarebbe comunque sufficiente a ravvisare una violazione del diritto di difesa, non essendosi in concreto verificata la lesione di una delle facoltà ad esso riconducibili: il deferito ha avuto modo di offrire la propria versione dei fatti non solo dopo la conclusione delle indagini ma anche nel loro corso, essendo stato sentito in data 20.12.2014 come risulta dal relativo verbale (indicato, peraltro, tra gli allegati alla già menzionata relazione).

Nessuna facoltà difensiva risulta in conclusione pregiudicata nella fase delle indagini. A fortiori nella fase successiva alla notifica del deferimento, poiché gli atti di cui oggi si lamenta l'omesso inserimento nel CD sono stati certamente messi a disposizione delle parti nella nuova versione dello stesso.

L'eccezione sollevata dalla difesa Fioretti risulta dunque priva di fondamento e va respinta. Analogamente destituita di fondamento è l'eccezione sollevata per la prima volta nel corso della riunione del 26.5.2016 dalla difesa Salerno. Sul punto, oltre al richiamo alle considerazioni sin qui svolte, va rilevata l'assoluta carenza di interesse della parte quantomeno sotto il profilo della invocata inutilizzabilità degli atti perché non messi a disposizione degli incolpati nella fase delle indagini.

Come correttamente rilevato dal rappresentante della Procura Federale, infatti, in tale fase la difesa Salerno non ha inoltrato alcuna richiesta di copia degli atti del procedimento e dunque non ha mai ricevuto da detto Ufficio nessun supporto, completo o incompleto che sia. Con la conseguenza che essa non può ora invocare alcun vizio processuale attinente quel diritto di difesa che allora non ha inteso esercitare.

Quanto poi al diverso profilo relativo alla richiesta di espunzione dal fascicolo processuale e/o inutilizzabilità degli allegati n. 49 e seguenti, va ribadito che al deferimento sono stati allegati tutti gli atti di indagine compiuti dalla Procura Federale e i documenti a fondamento dell'esercizio dell'azione disciplinare (ivi comprese le dichiarazioni richiamate nel deferimento medesimo) e che solo per mero errore materiale alcuni allegati alla relazione

del 5.1.2015 non sono stati inseriti nel CD consegnato alla difesa che aveva inoltrato richiesta di copia ex art. 30, CGS. Con l'ordinanza del 12.5.2016, questo Tribunale ha però disposto la trasmissione di detti atti alle difese.

Avendo dunque il Tribunale posto rimedio all'originario errore materiale e disposto il rinvio preliminare del dibattimento per consentire ai deferiti di consultare gli atti mancanti nelle rispettive copie del CD ed assumere tutte le eventuali iniziative processuali ritenute opportune, nessuna violazione del diritto di difesa può dirsi sussistente nel caso di specie. Tantomeno può dirsi sussistere un vizio di inutilizzabilità degli atti più volte menzionati, sanzione semmai invocabile nelle ipotesi di mancata trasmissione tout court e non nel caso di mancata "copiatura" e/fotocopiatura di atti ritualmente e integralmente trasmessi.

Le eccezioni sollevate vanno dunque respinte.

Deve poi essere esaminata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata nella memoria difensiva depositata ex art. 30, CGS, dalla difesa Salerno relativa alla lamentata irritualità del deferimento.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito, l'archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini ben potevano essere disposte – in astratto – dalla Procura Federale in forza delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in vigore al momento dell'adozione dei relativi provvedimenti (artt. 32*quinquies* e 32*ter*, CGS).

Non prevedendo la normativa che ha introdotto il Codice di Giustizia Sportiva nell'attuale formulazione alcuna disciplina transitoria sul punto, si deve infatti avere riguardo al generale principio del *tempus regit actum*, applicabile in tema di successione di norme processuali, quale è certamente quella in questione, per cui ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento.

Ne deriva che il provvedimento di archiviazione e quello di successiva riapertura delle indagini, adottati successivamente all'entrata in vigore del "nuovo" Codice di Giustizia Sportiva nell'ambito di procedimenti già pendenti in tale momento, non si pongono affatto al di fuori dell'ordinamento.

Con riferimento al caso in esame, tuttavia, il provvedimento di riapertura delle indagini risulta adottato al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 32*ter*, comma 5, CGS.

La norma appena richiamata consente infatti la riapertura delle indagini "nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza".

Ebbene, da quanto è dato riscontrare dagli atti trasmessi al Tribunale, dal momento dell'adozione del provvedimento di archiviazione (6.11.2014) a quello della riapertura delle indagini (28.11.2014), non risultano essersi verificati fatti nuovi né risultano essere emerse circostanze non precedentemente conosciute.

Tali non possono invero considerarsi gli atti del procedimento penale n. 4610/08 R.G.N.R. pendente avanti la Procura della Repubblica di Venezia (e, per quel che qui rileva in particolare, l'informativa della Guardia di Finanza del 5.6.2009) che sono stati acquisiti in copia dai delegati della Procura Federale fin dal data 26.4.2013 e la cui utilizzabilità a fini disciplinari è stata autorizzata dall'Autorità Giudiziaria procedente con provvedimento

ricevuto dalla Procura Federale il 31.10.2014, data anch'essa anteriore al provvedimento di archiviazione.

Null'altro si rinviene negli atti trasmessi a questo Tribunale a fondamento del provvedimento *ex art. 32ter*, comma 5, CGS adottato, essendo gli accertamenti operati dalla Procura Federale tutti successivi al 28.11.2014. Con la conseguenza che la riapertura delle indagini è stata disposta nel caso di specie al di fuori delle ipotesi previste. Per completezza va rilevato come non colga nel segno l'obiezione sollevata nel corso della riunione del 12.5.2016 e nel corso della discussione finale dal rappresentante della Procura Federale per cui l'archiviazione disposta il 6.11.2014 costituirebbe un atto dovuto, a seguito della comunicazione dell'intendimento formulata il precedente 2.10.2014.

A prescindere dall'ovvio rilievo per cui, secondo l'attuale impianto del Codice di Giustizia sportiva, la comunicazione dell'intendimento è unicamente un atto prodromico al provvedimento di archiviazione, ininfluenza sul procedimento disciplinare che continua infatti legittimamente a pendere (tant'è che, nel caso in esame, dopo la sua adozione la Procura Federale ha richiesto notizie al Pubblico Ministero di Venezia sullo stato del procedimento penale), soccorre in ogni caso sul punto il costante insegnamento della Corte di Cassazione in tema di revocabilità della richiesta di archiviazione del pubblico ministero in pendenza della decisione del giudice per le indagini preliminari (per tutte, Cass., Sez. II, 18.4.2007, n. 18774). La Suprema Corte ha infatti più volte affermato la possibilità del PM di revocare (anche implicitamente) la precedente richiesta di archiviazione, ancorché ritualmente trasmessa al GIP, sottolineando l'inesistenza nel nostro ordinamento di un generalizzato divieto di revoca degli atti di parte al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero di quegli atti suscettibili di introdurre fasi successive del procedimento (ad esempio gli atti con i quali si esercita l'azione penale) ovvero quelli produttivi di effetti di per sé irretrattabili (ad esempio la rinuncia all'impugnazione).

In applicazione dei principi appena evidenziati non può che concludersi che il Procuratore Federale, in presenza del "nulla osta" giunto dalla Procura della Repubblica di Venezia in epoca successiva alla manifestazione dell'intendimento ma anteriore al provvedimento di archiviazione, ben avrebbe potuto non disporre l'archiviazione del procedimento, revocando la precedente "intenzione", ancorché comunicata *ex art. 32quinquies*, comma 4, CSG.

Ritenuta dunque l'irritualità della riapertura delle indagini disposta in data 28.11.2014, quanto alle conseguenze processuali va rilevato che la normativa domestica vigente non prevede alcun istituto analogo all'autorizzazione di cui all'art. 414 c.p.p. e dunque alcun sindacato sulle motivazioni per le quali il Procuratore Federale si determini a detta riapertura, atteso che tale decisione è demandata allo stesso organo che ha in precedenza ritenuto di dover archiviare il procedimento.

Né il Codice di Giustizia sportiva prevede una causa di nullità del deferimento adottato in violazione di quanto disposto dall'art. 32ter, comma 5 ovvero una causa di improcedibilità del deferimento.

Ne deriva, da un lato, che il deferimento che ha dato origine al presente procedimento non può dirsi affetto da nullità e, dall'altro, che l'azione disciplinare risulta legittimamente esercitata. L'eccezione difensiva sul punto non merita dunque accoglimento.

Tuttavia, l'irrituale riapertura delle indagini non pare senza conseguenze sul piano processuale nell'attuale impianto del Codice di Giustizia sportiva.

Se infatti nessuna sanzione è prevista espressamente per la violazione dell'art. 32<sup>ter</sup>, comma 5, va rilevato come invece il comma 3 del successivo art. 32<sup>quinquies</sup> richiami un principio generale dell'ordinamento statale, disponendo che siano da considerarsi inutilizzabili gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini, originario o prorogato.

Quand'anche irritualmente disposta, dunque, la riapertura delle indagini non può comportare il compimento di atti oltre il relativo legittimo termine o l'utilizzabilità dei relativi risultati.

Nel caso in esame, il termine di durata delle indagini va individuato in quello prorogato dalla Corte Federale su richiesta del Procuratore Federale secondo le disposizioni all'epoca vigenti e da ultimo fissato al 31.12.2014 (cfr. C.U. del 29.5.2014 in atti).

Vale solo la pena di rilevare che sul punto non si pone un problema di applicabilità della normativa successivamente entrata in vigore, attesa la specifica disposizione transitoria introdotta dal legislatore sportivo in relazione alla disciplina dei termini di cui all'art. 32<sup>quinquies</sup>, comma 3, prevedendo che le relative modifiche "si applicano ai procedimenti iscritti nel relativo registro dalla data della loro entrata in vigore".

Da quanto sopra deriva che ai fini del presente giudizio sono da considerarsi utilizzabili tutti e solo gli atti di indagine compiuti e/o acquisiti sino alla data sopra indicata. E, per quel che qui maggiormente rileva, devono considerarsi pienamente utilizzabili gli atti del procedimento penale n. 4610/08 R.G.N.R., nonché tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini disciplinari fino alla data indicata.

Venendo ora alle specifiche contestazioni elevate nel deferimento, risulta pacificamente in atti che nel corso della stagione 2008/2009, e in particolare nel mercato del gennaio 2009, la SS Calcio Venezia Spa avesse concluso contratti di prestazione sportiva con i calciatori Bertotto, Cardinale, Lanzara e Laurito, i cui compensi formalmente previsti sono stati però integrati attraverso la corresponsione di somme di denaro in contanti. Analoghi accordi, ancorché non formalizzati in un contratto e nel conseguente tesseramento, risultano intervenuti con il calciatore Shala, anch'egli beneficiario di denaro in contanti.

In particolare, le attività di captazione poste in essere nell'ambito del procedimento penale n. 4681/09 R.G.N.R., riversate nella informativa della GdF del 5.6.2009, hanno consentito di documentare il quadro dei rapporti intercorsi tra i vertici della Società, i calciatori indicati ed altri soggetti di volta in volta intervenuti, caratterizzati dalla stipulazione di contratti per prestazioni sportive con compensi ufficiali molto contenuti nell'ammontare e da comunicare formalmente agli organi federali preposti e la contemporanea pattuizione di compensi ufficiosi "in nero".

Detto quadro risulta confermato ed arricchito dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale nel corso delle indagini, prime fra tutte quelle rese dai Signori Arrigo Poletti e Michele Pirro.

Arrigo Poletti ha infatti ammesso di essersi accordato con i calciatori Laurito, Lanzara, Bertotto, Cardinale e Shala per la corresponsione di compensi extracontrattuali in contanti nel corso della stagione sportiva 2008/2009, in considerazione di riferite difficoltà finanziarie della Società. Analogo accordo ha riferito di aver concluso con il calciatore Zerbini, all'epoca già tesserato con la SS Venezia. Agli accordi era poi seguita l'esecuzione attraverso la dazione di somme di denaro materialmente consegnate da Michele Pirro.

Le dichiarazioni del Presidente del consiglio di amministrazione della Società sulle vicende contrattuali ed extracontrattuali dei calciatori Laurito, Lanzara, Bertotto, Shala, Cardinale e Zerbini, trovano riscontro in quelle del Signor Michele Pirro, consigliere di amministrazione e primo collaboratore del Poletti, sostanzialmente sovrapponibili, e indirettamente anche in quelle del consigliere Morat, che ha riferito di essere a conoscenza dei contributi in contanti corrisposti dal Poletti verso calciatori, pur non essendo egli in grado di riferirne i nominativi.

Al compendio probatorio appena delineato si aggiungono poi le dichiarazioni confessorie del calciatore Bertotto, il quale ha ammesso la ricezione delle somme in contanti da parte degli emissari della Società.

Tanto appare sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere provati i fatti oggetto del deferimento con riguardo alla stipulazione degli accordi "paralleli" con i calciatori sopra indicati e al versamento delle somme in contanti in esecuzione degli stessi. Il tutto in violazione delle norme federali in materia e al pacifico fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva della Società.

Quanto alle posizioni individuali, risulta provata anzitutto la responsabilità del deferito Arrigo Poletti in ordine alle pattuizioni e alle dazioni di denaro oggetto di contestazione nel deferimento come sopra descritti sub nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 limitatamente alle dazioni in favore del calciatore Zerbini, 1.5 dallo stesso peraltro ampiamente ammesse nel quadro di una ampia collaborazione in fase di indagini.

Del pari è provata la responsabilità del deferito Ugo Poletti con riguardo ai fatti oggetto di contestazione nel deferimento come sopra descritti sub nn. 2.1, 2.2, 2.3; egli infatti, pur non essendo indicato come partecipante alle contrattazioni in maniera diretta, si è fattivamente adoperato nel reperire le somme di denaro occorrenti all'esecuzione dei pagamenti illecitamente pattuiti di cui era perfettamente a conoscenza, come risulta dalle intercettazioni in atti e dalle dichiarazioni del consigliere Pirro.

Ad analoghe conclusioni non può che pervenirsi anche con riferimento alle posizioni dei deferiti Cardinale e Laurito. Le dichiarazioni convergenti dei soggetti sopra indicati (Poletti Arrigo, Pirro e Morat) consentono di ritenere inattendibili le versioni dei fatti dagli stessi rese nel corso delle indagini e fondato il deferimento.

Quanto alla posizione del deferito Fioretti, è pacifico in atti che egli si sia occupato della stipulazione degli accordi con i calciatori più volte indicati, essendo intervenuto per conto

dei fratelli Poletti per “occuparsi del mercato” del gennaio 2009 (cfr. verbale di audizione Pirro). Sul suo ruolo dirigenziale svolto di fatto nella trattazione dei tesseramenti di Bertotto, Laurito, Cardinale, Lanzara e in quello di Shala (quest’ultimo poi non formalizzato), non residuano dubbi di sorta essendo stato indicato da tutti i soggetti intervenuti come uno dei protagonisti diretti delle trattative (si vedano le dichiarazioni di Poletti, Pirro, Seno, Lanzara, Bertotto, Morat). Del resto, lo stesso Fioretti, pur tentando di minimizzare il proprio ruolo, in occasione dell’audizione del dicembre del 2014, ha ammesso di essere intervenuto in occasione del tesseramento, quantomeno, dei calciatori Bertotto e Laurito. Ne deriva la pacifica responsabilità del predetto in ordine a tutte le violazioni ascrittegli (come descritte sub n. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5).

Per scrupolo si rileva come non valgano a superare il compendio probatorio sopra evidenziato le considerazioni difensive svolte dal deferito, anche nel corso delle indagini, per cui egli avrebbe agito solo a titolo amicale, atteso che la quasi totalità dei soggetti sentiti nel corso delle indagini lo ha descritto invece come un vero e proprio “emissario” dei fratelli Poletti.

Quanto alla posizione del deferito Salerno, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova delle violazioni allo stesso ascritte con riguardo al tesseramento dei calciatori Cardinale e Shala, meglio sopra descritte ai nn. 7.1 e 7.2.

Non emerge infatti dagli atti acquisiti che in occasione della conclusione degli accordi con i calciatori appena indicati con la SS Calcio Venezia Spa il deferito avesse agito quale dirigente di fatto o, più genericamente, rappresentante della Società.

Sul punto, Arrigo Poletti in primis ha riferito, con dichiarazione da ritenersi attendibile a fronte della ampia confessione resa dal predetto in ordine alle vicende in questione, di aver sempre ritenuto Salerno un agente di calciatori, soggetto per definizione estraneo alla Società.

Nulla aggiungono, in merito al ruolo del Salerno, le dichiarazioni del Seno (che ha riferito che il deferito ha accompagnato il calciatore Cardinale presso la Società, aggiungendo che era un “buon affare”), o quelle del Pirro (che ha riferito unicamente di consigli in merito al calciatore Shala), o ancora quelle di Fioretti (che ha indicato Salerno unicamente come partecipante alle trattative per i due calciatori).

Ne deriva, ad avviso del Tribunale, che manca la prova delle condotte contestate, peraltro finalizzate, secondo il deferimento, alla limitazione degli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società.

Il comportamento del Salerno, per come descritto dai soggetti intervenuti in occasione del tesseramento dei calciatori Shala e Cardinale nelle dichiarazioni in atti, potrebbe al più essere sussumibile nella violazione di cui all’art. 10, CGS, non contestata però nel deferimento e in ogni caso ormai prescritta essendo spirato il termine massimo di cui all’art. 25, comma 2, CGS, nella previgente come nella vigente formulazione, con la conclusione della stagione sportiva 2014/2015.

Quanto alle ulteriori violazioni in materia gestionale ed economica contestate nell’atto di deferimento, va ancora affermata la responsabilità dei Signori Arrigo e Ugo Poletti in relazione alle violazioni sopra descritte sub 1.6 e 2.4 attinenti la pattuizione e il successivo

versamento, in favore di calciatori della SS Calcio Venezia Spa, di somme di denaro in contanti per complessivi Euro 70.000,00 in cambio di una riduzione degli ingaggi ufficiali.

Sul punto, non paiono contraddette da alcun elemento rinvenibile in atti le dichiarazioni confessorie del Signor Arrigo Poletti, che anzi trovano conferma in quelle del consigliere Pirro che, sebbene in modo più generico, ha riferito che ai calciatori della Società fu proposto il versamento di somme di denaro in nero e che alcuni di essi si opposero.

Resta invece contraddittoria la prova in ordine alla responsabilità del Poletti Arrigo con riguardo alle violazioni sub 1.4 limitatamente al contestato versamento in contanti di Euro 5.000,00 in favore dell'allenatore Cuoghi, atteso che le sole dichiarazioni, pur precise, del consigliere Pirro non hanno trovato diretto riscontro.

Analogamente, non risulta raggiunta la prova con riferimento alla contestazione sub 1.7, relativa alla pattuizione di dazioni di denaro contante in favore del Direttore sportivo Seno, dazione esclusa dallo stesso Poletti e non riferita, neppure in termini generici, dal consigliere Pirro.

Venendo ora alle residue incolpazioni, nel deferimento si contesta ancora al Poletti di aver preso parte alle trattative per la stipulazione degli accordi con i calciatori più volte indicati in costanza di esecuzione della sanzione dell'inibizione allo stesso irrogata dagli organi della giustizia sportiva (sub nn. 1.8 e 1.9). Ebbene, per quanto pacificamente documentate in atti, le violazioni contestate sono ormai prescritte, pur tenendo conto dell'atto interruttivo ex art. 25, comma 2, CGS, essendo il relativo termine massimo spirato con la conclusione della stagione sportiva 2014/2015.

Quanto osservato sulla posizione del deferito Salerno, consente di ritenere insufficiente la prova della violazione ascritta al Poletti sub 1.11, di essersi avvalso del medesimo in occasione delle trattative per il tesseramento dei calciatori Carnevali e Shala, non essendoci prova dell'aver agito il Salerno per conto della Società. Peraltro, in fase di audizione, dopo aver confessato altre più gravi violazioni, il Poletti ha riferito di aver sempre ritenuto il Salerno un agente di tali calciatori e non vi è ragione per non ritenerlo attendibile sul punto.

Non trova ancora riscontro in atti la violazione ascritta al Poletti e descritta sub n. 1.12 relativa all'apposizione della firma apocriфа del consigliere Morat su alcuni dei contratti oggetto del deferimento. Sul punto, le dichiarazioni di quest'ultimo, che ha disconosciuto la propria firma indicando nel Poletti il relativo autore per via della calligrafia riportata sui moduli, non hanno trovato pieno riscontro. Il Poletti, che pure ha ammesso violazioni assai gravi nell'ambito del presente procedimento, ha infatti respinto l'addebito; né altro elemento è rinvenibile in atti a riscontro della dichiarazione accusatoria.

Va invece ritenuta assorbita nella più ampia contestazione sub 1.1 l'ultima violazione ascritta al Poletti e sopra descritta sub 1.10 quella cioè di essersi avvalso nelle trattative più volte ricordate del Fioretti, soggetto non autorizzato.

Da ultimo non sussiste la violazione ascritta al deferito Salerno sub n. 7.3 relativa alla mancata comparizione alle audizioni concordate con l'Ufficio della Procura Federale. Da un lato, le giustificazioni addotte dal deferito al momento della comunicazione delle date delle convocazioni, che non paiono prima facie pretestuose, dall'altro gli errori materiali

contenuti nelle convocazioni stesse, a cominciare dalla data dell'audizione per finire alla convocazione per un orario coincidente con l'atterraggio del volo e dunque incompatibile con la presenza del deferito avanti il delegato della Procura, consentono di ritenere che il medesimo non si sia volontariamente sottratto all'adempimento.

Il Tribunale ritiene equo determinare le sanzioni nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto, da un lato, della condotta processuale di ciascuno dei deferiti, dall'altro, del numero di violazioni per le quali si è ritenuta la responsabilità del deferito.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- al Signor Arrigo Poletti: anni 2 (due) di inibizione ed € 7.000,00 (Euro settemila/00) di ammenda;
- al Signor Ugo Poletti: mesi 18 (diciotto) di inibizione ed € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) di ammenda;
- al Signor Antonio Cardinale: giorni 40 (quaranta) di squalifica ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda;
- al Signor Federico Raul Laurito: mesi 1 (uno) di squalifica;
- al Signor Vittorio Fioretti: mesi 6 (sei) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;

delibera di prosciogliere:

- il Signor Arrigo Poletti in ordine alle violazioni contestate sub nn. 1.4 limitatamente ai versamenti in favore di Stefano Cuoghi, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.12 come sopra descritte;
- il Signor Nicola Rosario Salerno da tutte le violazioni ascrittegli;

dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale con riferimento alla posizione del Signor Stefano Cuoghi.

**(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), GIUSEPPE SOLURI (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), KEMALANDU MALU CLAUDIO MPASINKATU (Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), JUAN JOSÉ MARTINEZ MARTINEZ (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11 per la Società FC Catanzaro Spa), MABUNDU IZIA NGADRIDA (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa - (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016).**

### **Il deferimento**

La Procura federale della FIGC, con nota prot. 9755/50pf13-14/AM/ma del 18 marzo 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Antonio Aiello (amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa dal 24 agosto 2009 al 17 novembre 2010, nonché nello stesso periodo proprietario del 33% e poi del 75% delle quote sociali della stessa sino al giugno 2010, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento), Giuseppe Soluri (Presidente onorario della Società nelle stagioni

2008/09 e 2009/10 sino al 23 agosto 2009, nonché membro dell'organo direttivo nella stagione 2010/11, socio di minoranza nello stesso periodo, procuratore speciale dal 10 luglio 2009 al 9 agosto 2009 e poi dal 24 settembre 2010 fino al 14 ottobre 2010 della Società FC Catanzaro Spa, con pieni poteri di rappresentare la Società calcistica innanzi alla FIGC e alla Lega, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento), Kemaludu Malù Claudio Impasinkatu (Direttore sportivo della Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11), Juan Josè Martinez Martinez (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11) e Mabundu Izia Ngadrira (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11), per rispondere delle infrazioni di seguito indicate:

Antonio Aiello, per le seguenti violazioni:

1. art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver sottoscritto in data 26 agosto 2010, i contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemaludu Malù Claudio Impasinkatu, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario;
2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a), e dell'art. delle NOIF, per aver concordato, al momento della stipula dei contratti economici in data 26 agosto 2010, con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemaludu Malù Claudio Impasinkatu la contestuale sottoscrizione, senza data, delle risoluzioni consensuale degli stessi contratti, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva;
3. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, per aver sottoscritto in data 2 novembre 2011 le risoluzioni contrattuali dei contratti con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemaludu Malù Claudio Impasinkatu, già sottoscritte dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in data 26 agosto 2010;

Giuseppe Soluri, per le seguenti violazioni:

1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver sottoscritto in data 24 settembre 2010, in qualità di procuratore speciale, i contratti economici con i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario;
2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a) e all'art. 117 delle NOIF, per aver concordato, al momento della stipula dei contratti economici, in data 24 settembre 2010,

con i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, la contestuale sottoscrizione senza data delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva;

Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, Direttore sportivo della Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, per le seguenti violazioni:

1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver concordato con il Sig. Antonio Aiello ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 26 agosto 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Antonio Aiello;

2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale;

Juan Josè Martinez Martinez, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, per le seguenti violazioni:

1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a), e all'art. 117 delle NOIF, per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri;

2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale;

Mabundu Izia Ngadrira, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, per le seguenti violazioni:

1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a), e all'art. 117 delle NOIF, per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri;

2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale.

La comunicazione di conclusione delle indagini è stata comunicata alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata ai deferiti.

La posizione del Sig. Giuseppe Soluri è stata patteggiata in occasione della riunione del 26.5.2016 e pubblicata con CU n. 84/TFN-SD del 27.5.2016.

### **Il dibattimento**

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Antonio Aiello, anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

per Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, mesi 6 (sei) di inibizione e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00);

per Juan Josè Martinez Martinez, mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

per Mabundu Izia Ngadrira mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

Per il deferito Aiello è comparso l'Avv. Casalnuovo, il quale ha concluso per il proscioglimento e ha eccepito la prescrizione degli illeciti contestati.

### **I motivi della decisione**

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, preliminarmente, respinge l'eccezione di prescrizione avanzata da Antonio Aiello, osservando che gli illeciti contestati (art. 1, co. 1, CGS) si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle (art. 25, co. 1, lett. d, CGS).

Tuttavia, l'apertura di una inchiesta interrompe la prescrizione, la quale decorre nuovamente dal momento dell'interruzione ma i termini non possono essere prolungati oltre la metà (ex art. 25, co. 2, CGS).

Nel caso di specie, i fatti risalgono al periodo agosto-settembre 2010 ma il termine prescrizione è iniziato nuovamente a decorrere dal momento dell'apertura dell'indagine (coincidente con la nota del Procuratore Federale del 26.7.2013 prot. 0515/50/pf13-14/SP/dl) sicché, alla data odierna la prescrizione non risulta maturata.

Ciò chiarito, si rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge quanto segue:

In seguito al deposito, in data 15 luglio 2013, di un esposto della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, con il quale si chiedeva di accertare l'eventuale commissione di violazioni normative e/o regolamentari nella stipula dei contratti conclusi nei mesi di agosto e settembre 2010 dalla Società FC Catanzaro Spa con i tesserati José Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito Di Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan José Martínez Martínez e Kemaludu Malù Claudio Impasinkatu, la Procura Federale ha aperto il procedimento n. 50pf 13-14 avente il medesimo oggetto.

Nel corso del procedimento il Procuratore Federale ha acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro copia degli atti del procedimento penale n. 5424/2013 R.G.N.R. mod.44 (poi divenuto n. 973/2014 R.G.N.R. in seguito all'identificazione degli indagati ed alla successiva iscrizione nel registro degli indagati) nel quale era stato emesso in data 14 febbraio 2014 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Inoltre nel corso dell'indagine svolta, sono stati raccolti i documenti dettagliatamente elencati e descritti nell'atto di deferimento.

In data 24 marzo 2015 la Procura Federale ha acquisito presso l'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Catanzaro copia degli ulteriori atti del procedimento penale n. 973/14 R.G.N.R. che ha poi assunto il numero 5424/2013 R.G.N.R. Mod. 44 e il numero n. 3791/14 RGGIP, e in particolare la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Catanzaro del 20 settembre 2014, il verbale dell'udienza preliminare del 23 marzo 2015 e le memorie difensive presentate, il provvedimento del 23 marzo 2015 di stralcio e integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. in relazione alla posizione del Sig. Giuseppe Soluri con fissazione della prossima udienza preliminare per il 22 aprile 2015 e il decreto del 23 marzo 2015 che dispone il giudizio nei confronti dei Sig.ri Antonio Aiello, José Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito Di Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan José Martínez Martínez e Kemaludu Malù Claudio Impasinkatu.

Infine, in data 17 febbraio 2016, a seguito della richiesta del Procuratore federale del 4 gennaio 2016, la Procura Federale ha acquisito presso la cancelleria del tribunale di Catanzaro il decreto del 22 aprile 2015 che dispone il giudizio nei confronti di Giuseppe Soluri.

Dall'insieme degli atti indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso quanto segue in ordine all'attività sportiva della FC Catanzaro Spa ed al trasferimento del titolo sportivo alla Catanzaro Calcio 2011 Srl.

Nella stagione sportiva 2010/11 la Società FC Catanzaro Spa ha disputato il campionato di Lega Pro Seconda divisione e gli amministratori (nominati nella assemblea del 23 agosto 2009) sono stati il Sig. Antonio Aiello, in qualità di amministratore unico, il Sig. Pasquale BOVE, il Sig. Filippo Catalano e il Sig. Giuseppe Soluri, in qualità di soci, come

risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega Nazionale Professionisti il 30 giugno 2010; nella visura camerale del 23 giugno 2010 allegata ai fogli di censimento, il Sig. Filippo Catalano era individuato come procuratore speciale nominato il 7 maggio 2010; il Sig. Giuseppe Soluri veniva nominato procuratore Speciale per i rapporti con Lega e FIGC, dal 24 settembre 2010 fino al 14 ottobre 2010, data in cui comunicava di rinunciare irrevocabilmente a detto incarico; il Sig. Antonio Aiello di dimetteva dalla carica di amministratore unico in occasione della assemblea dei soci del 17 novembre 2010.

Nella stessa stagione sportiva 2010/11 la Società FC Catanzaro Spa è stata amministrata dal 17 novembre 2010 fino alla sentenza di fallimento del 24 febbraio 2011, dal Sig. Giuseppe Alfonso Santaguida, in qualità di amministratore unico, nominato dalla Assemblea dei soci del 17 novembre 2010, come risulta dalla comunicazione depositata presso la Lega Pro il 22 novembre 2010; dal 24 febbraio 2011, in virtù dell'esercizio provvisorio disposto dal Tribunale di Catanzaro la Società è stata amministrata dal Curatore Fallimentare.

Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento della FC Catanzaro Spa con sentenza del 24 febbraio 2011, n. 5.

Il Presidente Federale, preso atto del fallimento della Società FC Catanzaro Spa, ha deliberato la revoca dell'affiliazione della Società fallita (delibera 206/PF del 29 luglio 2011).

Il Presidente Federale deliberava il 29 luglio 2011 la revoca della affiliazione della Società FC Catanzaro Spa, trasferendo, in virtù del lodo reso dal TNAS in data 27 luglio 2011, il titolo sportivo, nonché i tesserati titolari di contratti pluriennali, alla Catanzaro Calcio 2011 Srl (n. 206/PF).

La stessa delibera ha stabilito gli obblighi gravanti sulla Società Catanzaro Calcio 2011 Srl al fine dell'ottenimento della licenza nazionale per la partecipazione al campionato di Seconda Divisione 2011/12.

Con specifico riferimento alla stipula ed alla risoluzione di alcuni contratti perfezionati con tesserati della Società FC Catanzaro Spa, dagli atti del procedimento emerge che in data 26 agosto 2010 il Sig. Antonio Aiello, in qualità di amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa, ha stipulato i seguenti contratti economici: - con il tecnico Sig. José Marcelo Impasinkatu, quale responsabile della prima squadra, con decorrenza dal 26 agosto 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 16.307,00 Euro lordi; - con il tecnico Sig. Filippo Vito DI Pierro, quale allenatore in seconda della prima squadra, con decorrenza dal 26 agosto 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 7.174,00 Euro lordi; - con il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu con decorrenza dal 26 agosto 2010 per la stagione sportiva 2010/11, per l'importo di 17.000 Euro lordi.

Il 24 settembre 2010, Giuseppe Soluri, in qualità di procuratore speciale della Società FC Catanzaro Spa (in forza della procura speciale notarile rilasciata in data 24 settembre 2010), ha stipulato i seguenti contratti economici: - con il calciatore Mabundu Izia Ngadrira, con decorrenza dal 24 settembre 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 17.557,00 Euro lordi; - con il calciatore Juan José Martínez

Martinez, con decorrenza dal 24 settembre 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 17.557,00 Euro lordi.

La Società FC Catanzaro Spa e i cinque tesserati in questione hanno risolto consensualmente i rapporti di lavoro instaurati con i contratti conclusi ad agosto e a settembre del 2010 e, in particolare: - il 2 novembre 2010 con i Sig.ri Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, risoluzioni sottoscritte per la Società dal Sig. Antonio Aiello; - il 28 gennaio 2011 con il Sig. Juan Josè Martinez Martinez, risoluzione sottoscritta per la Società dal Sig. Giuseppe Alfonso Santaguida; - il 7 febbraio 2011 con il Sig. Mabundu Izia Ngadrira, risoluzione sottoscritta per la Società dal Sig. Giuseppe Alfonso Santaguida.

Con atti di rescissione consensuale le parti hanno deciso di risolvere il contratto in essere per la stagione sportiva 2010/11, precisando che "il tesserato nel rilasciare ampia quietanza liberatoria, dichiara di essere stato soddisfatto in ogni sua spettanza economica e di non aver nient'altro a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, dalla predetta Società".

In data 8 novembre 2010 il segretario della Lega Pro ha comunicato alla Società FC Catanzaro Spa e al Sig. Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu di prendere atto della risoluzione consensuale del contratto economico e che, pertanto, il contratto era stato risolto a far data dal 5 novembre 2010.

In pari data il segretario della Lega Pro ha comunicato alla Società FC Catanzaro Spa e al Sig. Josè Marcelo Impasinkatu di prendere atto della risoluzione consensuale del contratto economico e che, pertanto, il contratto era stato risolto a far data dal 5 novembre 2010.

Sempre in data 8 novembre 2010 il segretario della Lega Pro ha comunicato alla Società FC Catanzaro Spa e al Sig. Filippo Vito DI Pierro di prendere atto della risoluzione consensuale del contratto economico e che, pertanto, il contratto viene era stato risolto a far data dal 5 novembre 2010.

Dalla comunicazione della Lega Pro dell'11 luglio 2013, emerge che il contratto economico del Sig. Juan Josè Martinez Martinez è stato risolto in data 29 gennaio 2011 e quello del Sig. Izia Mabundu Ngadrira in data 10 febbraio 2011.

I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu e Filippo Vito DI Pierro, i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, non avendo ricevuto il pagamento dell'intero corrispettivo previsto dai loro contratti economici con la Società FC Catanzaro Spa, hanno chiesto, in data 18 maggio 2011, e ottenuto dal Tribunale di Catanzaro, nell'udienza del 1 Febbraio 2012, l'ammissione tardiva al passivo fallimentare delle somme non corrisposte in via privilegiata ex art. 2751bis c.c., trattandosi di contratto di lavoro per attività di lavoro nel settore sportivo, e in particolare: - Filippo Vito DI Pierro, per un credito di 1.395,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Juan Josè Martinez, per un credito di 6.061,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Mabundu Izia NGADRINA, per un credito di 6.061,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, per un credito di 3.307,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Josè Marcelo Impasinkatu per un credito di 3.172,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu e

Filippo Vito DI Pierro, i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, hanno richiesto alla Società Catanzaro Calcio 2011 Srl il pagamento delle somme ammesse al passivo fallimentare della Società FC Catanzaro Spa e, non avendolo conseguito, hanno proposto istanza al Collegio arbitrale della Lega Pro per ottenerne il riconoscimento.

Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Claudio Kemalandu Malu Impasinkatu, Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, hanno presentato ricorso al Collegio Arbitrale della Lega Pro, chiedendo alla Società Catanzaro Calcio 2011 Srl il pagamento degli emolumenti dovuti per la stagione sportiva 2010/11, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.

In tutti i ricorsi indicati, il Collegio ha dichiarato la propria incompetenza per difetto di potestas iudicandi, sottolineando l'assenza nel caso di specie della espressa devoluzione in arbitrato irrituale delle controversie di lavoro presupposto, considerato che i ricorrenti ebbero a stabilire un rapporto di lavoro sportivo con la fallita Società FC Catanzaro Spa e non già con la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl.

In tale contesto, vanno prese in considerazione le risultanze del procedimento penale avente ad oggetto le condotte tenute da ignoti, posto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, preso atto della denuncia-querela della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, in data 22 luglio 2013 ha iscritto tale notizia di reato nel procedimento penale n. 5424/2013 R.G.N.R. Mod. 44, a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 217 e 224 della legge fallimentare.

A seguito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dopo aver provveduto all'iscrizione nel registro degli indagati, ha emesso in data 14 febbraio 2014 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento penale n. 973/2014 R.G.N.R. (derivante dal precedente procedimento contro ignoti) nei confronti degli ex tesserati della FC Catanzaro Spa Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan Josè Martinez Martinez e Kemalandu Malù Claudio Mpasikatu e nei confronti di Antonio Aiello (all'epoca dei fatti amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa) e Giuseppe Soluri (all'epoca dei fatti procuratore speciale della Società FC Catanzaro Spa). La contestazione principale della Procura della Repubblica di Catanzaro è quella di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria "... per avere (gli indagati, nelle qualità sopra descritte), in concorso morale e materiale fra loro ..., allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti e, in particolare, in data.... stipulavano un contratto tipo di prestazione sportiva fraudolentemente concordato e simulato, per un somma pari a .... lordi, quando era già evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica e vigente la diffida del relativo Collegio dei Revisori ad avviare le sole procedure di liquidazione, con la esclusiva e principale finalità di dar corso ad un contratto di lavoro ingiustificato dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere e azionare il credito così simulato nell'accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento. Operazione fraudolenta vieppiù lumeggiata dalla contestuale sottoscrizione della risoluzione consensuale del contratto di lavoro intercorso,

invero mai prodotta nelle sedi fallimentare e sportive competenti, indicativa del fine di vantaggio economico da (far) conseguire per il beneficiario del credito con contestuale pregiudizio ai danni della Società.”

La Procura della Repubblica di Catanzaro contesta ai cinque tesserati e a Giuseppe Soluri (posto che per Antonio Aiello per tale reato è stata già esercitata l'azione penale nell'ambito del procedimento penale n. 6097/2011 R.G.N.R.) il reato di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria perché “... cagionavano con dolo e per l'effetto di operazioni dolose il fallimento della Società FC Catanzaro Spa In particolare, per effetto della stipula dei contratti fraudolenti... atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, ne determinavano un dissesto irreversibile, riversando tra l'altro sulla Società, già in evidente crisi finanziaria, ulteriori debiti –tra stipendi, tasse e oneri riflessi - per € 75.595,00 (nei soli mesi di agosto e settembre 2010)”. In particolare, nella informativa del 10 febbraio 2014, la Guardia di Finanza, richiamando i risultati investigativi già confluiti nei procedimenti penali nn. 6097/2011 R.G.N.R. e 4054/2012 R.G.N.R., ha evidenziato che, alla data in cui sono stati stipulati i contratti in esame (e cioè nei mesi di agosto e settembre del 2010), la Società FC Catanzaro Spa versava già in uno stato di difficoltà finanziaria e di squilibrio economico e patrimoniale. Infatti il Collegio sindacale aveva reiteratamente invitato l'organo amministrativo ad astenersi dal compiere nuove operazioni e ciò a causa dello stato di scioglimento della Società, che era scaturito dalla mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 c.c. per la copertura delle perdite d'esercizio. La Guardia di Finanza, in particolare, afferma che “la scelta di gestione di stipulare nei mesi di agosto e settembre 2010 nuovi contratti con i tesserati, adottata da Antonio Aiello nella qualità di amministratore unico della “FC Catanzaro Spa”, avvalendosi anche della collaborazione del procuratore speciale Giuseppe Soluri, ha determinato un aggravio dei costi d'esercizio di € 75.595,00 a carico della Società. Pertanto, poiché la Società versava in uno stato di irreversibile dissesto, si è vista costretta a presentare, in data 01.02.2011, istanza di fallimento, la quale è stata accolta dal Tribunale di Catanzaro in data 23.02.2011” (pag. 10 dell'informativa).

Particolare rilevanza va attribuita alla lettera con oggetto “Reiterate contestazioni e diffide ad adempiere” inviata all'amministratore unico ed ai soci, in data 24 agosto 2010, dai componenti dimissionari del Collegio Sindacale della Società FC Catanzaro Spa, che, dopo aver esaminato dettagliatamente la situazione contabile della Società e le singole poste di bilancio e formulato specifiche e puntuali contestazioni sull'operato dell'amministratore, hanno concluso nel modo seguente: “dall'esame della situazione patrimoniale riferita alla data del 30 giugno 2010 si rileva una perdita d'esercizio di Euro 1.993.033,00. Gli scriventi osservano che per effetto della perdita conseguita, decisamente superiore al capitale sociale, si è automaticamente verificata una causa di scioglimento della Società e, pertanto, si rende necessario convocare l'assemblea degli azionisti per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 del codice civile. Riteniamo opportuno ricordare, inoltre, che, nel periodo compreso fra la perdita di capitale e la delibera dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sui provvedimenti da adottare,

l'Organo Amministrativo rimane in carica ma deve astenersi dal compiere nuove operazioni essendo la Società in liquidazione. Si diffidano l'Organo Amministrativo ed i Soci a voler provvedere, senza indugio, ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2447 del codice civile ed eseguire i versamenti di capitale necessari per la copertura delle perdite e per il pagamento dei debiti. L'assemblea dei soci non ha provveduto a nominare i Componenti del Collegio Sindacale in sostituzione degli scriventi e, pertanto, rinnoviamo la diffida a voler, senza indugio alla nomina del Collegio Sindacale. Rimaniamo in attesa di una Vostra risposta, riservandoci di trasmettere copia della presente alla Competente autorità Giudiziaria per l'adozione di eventuali provvedimenti giudiziari". Di conseguenza, i rappresentanti della Società, l'amministratore unico Antonio Aiello e il procuratore speciale Giuseppe Soluri, che hanno concluso gli accordi contrattuali con i tesserati, erano pienamente consapevoli che si trattava di atti pericolosi per la situazione finanziaria della Società e che avrebbero contribuito al dissesto finanziario e ciò emerge anche dal richiamo che avevano ricevuto in precedenza dal Collegio sindacale di astenersi dal compiere nuove operazioni.

La consapevolezza dei tesserati emerge altresì dal contenuto delle sommarie informazioni rese dal Sig. Nazario Sauro, all'epoca segretario della Società FC Catanzaro Spa, sentito a sommarie informazioni in data 5.11.2013, ha affermato che "le condizioni economiche e finanziarie della Società erano più che pessime, tant'è che le gare di campionato erano svolte sempre a porte chiuse proprio per la mancata copertura economica dei vari servizi annessi all'organizzazione gare. Ancor di più ci fu la penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e fiscali del primo trimestre (luglio, agosto e settembre)" e, alla luce di quanto sopra, alla precisa domanda se i cinque tesserati fossero consapevoli dello stato di dissesto della Società, il Sig. Sauro ha fornito risposta affermativa.

Le modalità di stipula dei contratti economici e delle relative risoluzioni contrattuali sono descritte da Nazario Sauro, all'epoca dei fatti segretario della Società FC Catanzaro Spa, il quale, nell'ambito delle sommarie informazioni rese in data 5 novembre 2013, ha affermato che "le risoluzioni in argomento furono elaborate e sottoscritte dagli interessati per un accordo fra le parti il giorno stesso della firma dei contratti economici. Preciso che sul documento generato non era apposta né la data né la firma del rappresentante legale dell'epoca. In un secondo momento veniva apposta data e firma che sanciva di fatto l'interruzione del rapporto contrattuale ed economico senza contestazione alcuna da parte degli interessati. Il motivo era legato al venir meno degli sponsor promessi che avrebbero garantito il supporto economico all'intero apparato tecnico (tecnici e calciatori)".

Nell'informativa della Guardia di Finanza è evidenza in particolare che "dalla lettura delle predette risoluzioni si evince che al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro 'il tesserato dichiara di essere stato soddisfatto in ogni sua spettanza economica e di non aver nient'altro a pretendere'. Se ne desume che, se i 5 tesserati, quando hanno presentato, al Tribunale di Catanzaro le domande di insinuazione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 del fallimento FC Catanzaro Spa, avessero prodotto le citate risoluzioni, probabilmente il suddetto Organo magistratuale avrebbe deliberato altrimenti.

Inoltre, in seguito all'esame delle istanze presentate presso il Collegio Arbitrale di Firenze, finalizzate al riconoscimento dei saldi delle retribuzioni pattuite, è stato appurato che le risoluzioni consensuali non sono state prodotte" (cfr. pag. 12 dell'informativa del 10.2.2014); Per poi concludere che "probabilmente, se in fase di presentazione delle domande di insinuazione al passivo davanti al Tribunale di Catanzaro, fossero state prodotte anche le Risoluzioni contrattuali, il suddetto organo collegiale avrebbe deliberato altrimenti" (cfr. pag. 17 dell'informativa del 10.2.2014).

Sulla base delle risultanze di tale informativa il Pubblico Ministero, dopo aver provveduto all'iscrizione nel registro degli indagati, emetteva in data 14.2.2014 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento penale n. 973/2014 R.G.N.R. (derivante dal precedente procedimento contro ignoti) nei confronti degli ex tesserati della FC Catanzaro Spa José Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan José Martínez Martínez e Kemalandu Malù Claudio Mpansikatu e nei confronti di Antonio Aiello (all'epoca dei fatti amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa) e Giuseppe Soluri (all'epoca dei fatti procuratore speciale della Società FC Catanzaro Spa). La contestazione principale, nei primi 5 capi di imputazione, è quella di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria (art. 100 c.p. in relazione all'art. 216 della legge fallimentare, comma 1, n. 1) per avere gli indagati, nelle qualità sopra descritte, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti e, in particolare, per aver stipulato contratti sportivi fraudolentemente concordati e simulati, quando era già evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica e vigente la diffida del Collegio dei Revisori ad avviare le sole procedure di liquidazione, con la finalità esclusiva e principale di dar corso ad un contratto di lavoro ingiustificato dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere e azionare il credito simulato nell'accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento. Tale operazione fraudolenta, a parere dell'Ufficio di Procura, è stata, altresì, "lumeggiata" dalla contestuale sottoscrizione della risoluzione consensuale dei contratti stipulati, documento, tuttavia, non prodotto dai tesserati né nelle sedi fallimentare né in quelle sportive proprio al fine di ottenere il vantaggio economico sopra descritto. Nell'ultimo capo di imputazione si contesta esclusivamente ai 5 tesserati e al Sig. Giuseppe Soluri (posto che per il Sig. Antonio Aiello per tale reato è stata già esercitata l'azione penale nell'ambito del procedimento penale n. 6097/2011 R.G.N.R.) il reato di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria per aver cagionato con dolo e per l'effetto di operazioni dolose, mediante le condotte descritte agli altri capi di imputazione da ritenersi intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria della Società, il fallimento della Società FC Catanzaro Spa determinandone un dissesto irreversibile, riversando su di essa, già in evidente crisi finanziaria, ulteriori debiti per € 75.595,00.

Per completezza, va rilevato che, a seguito delle richieste della Procura della Repubblica di Catanzaro in data 15 luglio 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha emesso il 23 marzo 2015 il decreto che dispone il giudizio nei confronti degli indagati.

Questa Sezione disciplinare ritiene che, dagli atti indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, emergono i seguenti comportamenti deontologicamente rilevanti posti in essere dai deferiti:

- Antonio Aiello, amministratore unico e socio di riferimento della Società FC Catanzaro Spa ha sottoscritto i contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, in data 26 agosto 2010, nella piena consapevolezza delle gravissime difficoltà finanziarie della Società come evidenziato dalla diffida del Collegio sindacale del 24 agosto 2010, quando era già evidente la situazione di insolvenza, contribuendo con la loro stipula ad aggravarne le condizioni di dissesto;
- Giuseppe Soluri, Presidente onorario della Società nelle stagioni 2008/09 e 2009/10 sino al 23 agosto 2009, membro dell'organo direttivo nella stagione 2010/11, nonché socio di minoranza nello stesso periodo, procuratore speciale dal 10 luglio 2009 al 9 agosto 2009 e dal 24 settembre 2010 fino al 14 ottobre 2010, ha sottoscritto i contratti economici con i giocatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez in data 26 settembre 2010, nella piena consapevolezza delle gravissime difficoltà finanziarie della stessa come evidenziato dalla diffida del Collegio sindacale del 24 agosto 2010, quando era già evidente la situazione di insolvenza, contribuendo con la loro stipula ad aggravarne le condizioni di dissesto;
- Antonio Aiello, in occasione della stipula dei contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, in data 26 agosto 2010, e il Sig. Giuseppe Soluri, in occasione della stipula dei contratti economici con i tesserati Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, in data 24 settembre 2010, hanno concordato con i tesserati la contestuale sottoscrizione senza data delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, in violazione delle disposizioni federali;
- i tesserati Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu in occasione della stipula dei contratti economici con la Società FC Catanzaro Spa in data 26 agosto 2010, e i tesserati Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, in occasione della stipula dei contratti economici con la Società FC Catanzaro Spa in data 24 settembre 2010, hanno concordato con i dirigenti della Società, che li hanno sottoscritti, la contestuale sottoscrizione senza data delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, in violazione delle disposizioni federali;
- Antonio Aiello, amministratore unico della Società della Società FC Catanzaro Spa, ha sottoscritto in data 2 novembre 2010 e depositato in data 5 novembre 2010 le risoluzioni contrattuali dei contratti dei tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, già sottoscritte dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in violazione delle disposizioni federali;
- Giuseppe Alfonso Santaguida, amministratore unico della Società della Società FC Catanzaro Spa, ha sottoscritto rispettivamente in data 28 gennaio 2011 e 7 febbraio 2011, le risoluzioni contrattuali dei contratti dei calciatori Juan Josè Martinez Martinez e

Mabundu Izia Ngadrira, già sottoscritte dai calciatori contestualmente ai relativi contratti economici in violazione delle disposizioni federali.

Dagli elementi di valutazione sopra descritti, risulta che la stipula dei cinque contratti nel mese di agosto e di settembre del 2010 è avvenuta nonostante una situazione di decozione e insolvenza in cui versava la Società, di cui tutti gli interlocutori - e cioè i dirigenti e i tesserati - avevano precisa contezza. Del resto, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, a riprova della consapevolezza delle parti circa l'incapacità della Società FC Catanzaro Spa di onorare gli impegni economici che derivavano dai contratti, contestualmente agli atti negoziali indicati si è provveduto alla sottoscrizione dell'accordo di risoluzione contrattuale.

Antonio Aiello e Giuseppe Soluri stipulando i contratti economici con i Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, i calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira e contestualmente concordando con gli stessi e ottenendo la sottoscrizione delle relative risoluzioni contrattuali, abbiano con tali contratti, concordati in violazione delle disposizioni federali, consentito alla Società FC Catanzaro Spa la possibilità di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi in relazione alla propria situazione economica, violando in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, alterando la regolarità della competizione sportiva.

I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, i calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, sottoscrivendo senza data le risoluzioni contrattuali contestualmente ai relativi contratti economici, hanno violato, in tal modo, le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, e hanno concorso anche alle violazioni disciplinari dei Sig.ri Antonio Aiello e Giuseppe Soluri, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi in relazione alla propria situazione economica, violando in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, alterando la regolarità della competizione sportiva.

Giuseppe Santaguida, legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, sottoscrivendo in data 28 gennaio 2011 e 7 febbraio 2011, le risoluzioni contrattuali dei contratti dei calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, già sottoscritte senza data dai calciatori contestualmente ai relativi contratti economici ha violato in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, in violazione delle disposizioni federali, ha concorso alle violazioni disciplinari dei Sig.ri Antonio Aiello e Giuseppe Soluri, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi in relazione alla propria situazione economica, violando in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, alterando la regolarità della competizione sportiva.

I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu e Filippo Vito Di Pierro, Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, i calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, hanno sottoscritto senza data le risoluzioni contrattuali contestualmente ai relativi contratti economici in violazione delle norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali nella consapevolezza di poter azionare le proprie richieste economiche in caso di fallimento della Società sia in sede civilistica che in sede sportiva, come poi hanno effettivamente fatto. Lo stesso vale per il Direttore sportivo.

Peraltro, va rilevato che al momento della risoluzione contrattuale i tesserati in questione hanno dichiarato di essere stati soddisfatti in ogni loro spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società FC Catanzaro Spa, non si comprende il motivo per il quale abbiano presentato al Tribunale di Catanzaro istanza di ammissione tardiva al passivo fallimentare della Società FC Catanzaro Spa e poi hanno depositato istanza al Collegio arbitrale della Lega Pro per il riconoscimento della residua retribuzione non corrisposta. Del resto, le istanze al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro sono state presentate molto tempo dopo le intervenute risoluzioni contrattuali (le domande di insinuazione tardiva al passivo fallimentare sono state proposte dai tesserati il 18 maggio 2011 e le istanze arbitrali in data 24 giugno 2013). Inoltre, la Guardia di Finanza ha evidenziato che i cinque tesserati non hanno allegato le risoluzioni consensuali sottoscritte con la Società FC Catanzaro Spa, nelle quali dichiaravano di essere stati soddisfatti in ogni loro spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale.

Alla luce dei fatti descritti, va rilevato che - in ossequio ai principi di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1bis, comma 1) - i tesserati avrebbero dovuto allegare le risoluzioni contrattuali sottoscritte con la Società FC Catanzaro Spa, nelle quali avevano dichiarato di essere stati soddisfatti in ogni loro spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, fornendo in tal modo agli organi giudicanti, in sede giudiziaria e sportiva, un quadro chiaro ed esaustivo della vicenda e consentendogli di assumere la decisione più corretta.

Ciò posto, va rilevato che Giuseppe Alfonso Santaguida ha presentato istanza di applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS, su cui, trasmessa la informazione alla Procura Generale dello Sport, la Procura Federale ha prestato il proprio consenso, e che su tale accordo nulla è stato osservato dal Presidente Federale come da C.U. n. 216/A del 10 dicembre 2015.

Giuseppe Alfonso Santaguida nella sua memoria presentata in data 29 luglio ha dichiarato che al momento della sua assunzione della carica di amministratore unico della Società in data 17 novembre 2010 aveva preso cognizione dell'avvenuta rescissione operata dai precedenti amministratori dei contratti economici con i calciatori Juan Josè Martinez e Mabundu Izia Ngadrira in data precedente a quella successivamente indicata.

Le circostanze dedotte dai deferiti nel corso del procedimento e, da ultimo, i fatti descritti dal Soluri con la citata memoria difensiva, non assumono particolare rilievo, posto che gli

stessi non hanno fornito particolari elementi di valutazione di segno contrario rispetto a quelli sopra evidenziati, che inducono ad affermare le loro responsabilità disciplinare.

Infatti, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano la responsabilità dei deferiti in ordine a tutte le condotte indicate dalla Procura Federale, sopra specificamente descritte, in quanto:

Antonio Aiello, risulta aver violato l'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC (per aver sottoscritto in data 26 agosto 2010, i contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario); l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a), e dell'art. delle NOIF (per aver concordato, al momento della stipula dei contratti economici in data 26 agosto 2010, con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu la contestuale sottoscrizione, senza data, delle risoluzioni consensuale degli stessi contratti, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva); e l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1 (per aver sottoscritto in data 2 novembre 2011 le risoluzioni contrattuali dei contratti con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, già sottoscritte dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in data 26 agosto 2010);

Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, Direttore sportivo della Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, risulta aver violato l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico (per aver concordato con il Sig. Antonio Aiello ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 26 agosto 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Antonio Aiello); l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico (per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale);

Juan José Martínez Martínez, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, risulta aver violato l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a), e all'art. 117 delle NOIF (per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri); l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1 (per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società FC Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale);

Mabundu Izia Ngadrira, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, risulta aver violato l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a), e all'art. 117 delle NOIF (per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri); l'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1 (per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale).

Conseguentemente, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai deferiti.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertata la responsabilità dei deferiti, come emergenti dall'atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quella di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e delibera di infliggere:

- Antonio Aiello, anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, mesi 6 (sei) di inibizione e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00);

- Juan Josè Martinez Martinez, mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- Mabundu Izia Ngadirira mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

**(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO BERTOTTO (Calciatore tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa dal 2.2.2009 al 30.6.2009) - (nota n. 12524/1202 pf 12-13 AM/ma del 6.5.2016).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 6.5.2016, a seguito della intervenuta risoluzione dell'accordo a suo tempo raggiunto ex art. 32 *sexies* CGS, il Procuratore Federale deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Valerio Bertotto, all'epoca dei fatti, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 all'epoca vigente (oggi art. 1**bis**, comma 1) e 8, comma 2 (oggi, art. 8, comma 6) CGS e 94 NOIF per aver pattuito e percepito somme superiori a quelle previste nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la predetta Società in data 2.1.2009, per un totale di compensi extracontrattuali di Euro 25.000,00, al fine di limitare gli impegni contributivi e gli oneri erariali della predetta Società.

Nei termini di rito il deferito non ha presentato memoria difensiva.

**Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda; in via subordinata mesi 1 (uno) di squalifica ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda, al netto del presofferto (giorni 15 (quindici) di "sospensione" ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda).

**I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Dagli esiti delle attività di captazione poste in essere nell'ambito del procedimento penale n. 4681/09 R.G.N.R., riversate nella informativa della GdF del 5.6.2009, e dalle dichiarazioni rese in fase di indagini (in particolare quelle di Poletti Arrigo, Pirro e Morat) risulta pacificamente che all'atto del tesseramento del calciatore Bertotto nel gennaio 2009 venne pattuita l'indicazione di un compenso ufficiale minimo, successivamente integrato con due versamenti di denaro contante per complessivi € 25.000,00.

I fatti oggetto del deferimento sono stati altresì ammessi dallo stesso Bertotto nel corso della relativa audizione.

*Nulla quaestio*, dunque, sulla responsabilità del deferito, che aveva peraltro avanzato istanza di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies*, CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutato il comportamento processuale del deferito, che ha comunque provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dell'ammenda oggetto dell'accordo ex art. 32 *sexies*, CGS, e tenuto conto del presofferto derivante dalla

esecuzione dell'accordo medesimo, pur riportante l'erroneo riferimento ad una "sospensione", il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo, da qualificarsi come squalifica non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a sostenere una diversa funzione del calciatore.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare al Signor Valerio Bertotto la sanzione complessiva di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda, da cui andranno dedotti giorni 15 (quindici) di squalifica ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda già eseguiti.

### **(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015).**

Alla riunione del 17.3.2016 davanti a questo Tribunale la Società ASD Manfredonia Calcio e la Procura Federale avevano concordato l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, del CGS all'epoca vigente. Ciò a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Antonio Sdanga, legale rappresentante della suddetta Società per le violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS per non avere pagato al calciatore D'Ambrosio Michele nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia le somme accertate dalla CAE in data 11.3.2015. La Società rispondeva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento del proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non aveva formulato osservazioni e di conseguenza il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, aveva adottato provvedimento per il quale disponeva l'applicazione delle sanzioni della ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, a carico della ASD Manfredonia Calcio.

Dichiarava la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

In data 6 maggio 2016 l'Ufficio Amministrazione e Controllo della Figc comunicava il decorso del termine di 30 giorni dalla pubblicazione su C.U. della decisione ex art. 23 CGS senza che la Società ASD Manfredonia Calcio avesse dato esecuzione al pagamento della pena pecuniaria. Pertanto ai sensi della disposizione di cui all'art. 23, comma 2 del CGS, in data 1 giugno 2016 il TFN – Sez. Disciplinare revocava la suddetta decisione e fissava il nuovo dibattimento.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, nessuno presente per la Società deferita, chiedeva, per la ASD Manfredonia la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)

Il deferimento va accolto, acclarata e non contestata la revoca del patteggiamento a seguito dell'inosservanza dei termini imposti per il pagamento dall'art. 23 del CGS.

Nel merito infatti risulta documentalmente provato che il rappresentante legale della Società ha violato il disposto dell'art.94 ter, comma 11 delle NOIF, non ottemperando nel termine di 30 giorni a quanto deliberato dalla CAE della LND con decisione n. 106 - 2014/2015, comunicata e ricevuta in data 16.3.2016, in ordine al pagamento di € 9. 000,00 al calciatore D'Ambrosio Michele. Ne discende la responsabilità diretta della Società, nei confronti della quale appare congrua la sanzione di cui al dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare infligge alla Società ASD Manfredonia la sanzione dell'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

**(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15/AA/mg del 23.09.2015).**

**(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015).**

**(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015).**

Alla riunione del 27 gennaio 2016, avanti a questo Tribunale, nei tre procedimenti in epigrafe riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, la Società GS Deserto tramite il proprio difensore e la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, del CGS all'epoca vigente. Ciò a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale per le violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art.96 delle NOIF commesse dal Sig. Filippo Boraso, Segretario della suddetta Società, il quale aveva ideato, organizzato e disposto, con altro tesserato, prima del tesseramento proforma del calciatore Tommaso Gasparello, il successivo trasferimento in prestito dello stesso dalla Società di seconda categoria alla Società AC Este Srl di Serie D, che si realizzava in pochi giorni, al fine di eludere il pagamento ad altra Società dell'intero importo del premio di preparazione. La Società GS Deserto rispondeva a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS per il comportamento del proprio dirigente.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non aveva formulato osservazioni e di conseguenza il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate aveva adottato ordinanza con la quale disponeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00), a carico della GS Deserto.

In data 6 maggio 2016 l'Ufficio Amministrazione e Controllo della Figc comunicava il decorso del termine di 30 giorni dalla pubblicazione su C.U. della decisione ex art. 23 CGS senza che la Società GS Deserto avesse dato esecuzione al pagamento della pena pecuniaria. Pertanto ai sensi della disposizione di cui all'art. 23, comma 2 del CGS, in data

1 giugno 2016 il TFN – Sez. Disciplinare revocava la suddetta decisione e fissava il nuovo dibattimento.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Il deferimento va accolto, acclarata e non contestata la revoca del patteggiamento a seguito dell'inosservanza dei termini imposti per il pagamento dall'art. 23 del CGS.

Le risultanze istruttorie e l'ampia documentazione in atti offrono comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale a carico del Sig. Boraso, tesserato quale segretario della Società, in merito alla palese violazione dell'art.1, comma 1 bis del CGS, in relazione all'art. 96 delle NOIF avendo egli ideato e organizzato insieme al Sig. Nicola Gugliucci, responsabile del Settore Giovanile della Società AC Este Srl la volontaria elusione del premio di preparazione relativo ad alcuni calciatori, circostanza peraltro ammessa nelle audizioni dei due dirigenti svolte dalla Procura che hanno consentito di accertare che il doppio trasferimento in tempi brevi aveva il preciso scopo di eludere il pagamento all'Atletico San Paolo Padova dell'intero importo del premio di preparazione, pari ad € 3258,00, anziché di € 543,00, corrisposto al GS Deserto ma, per ammissione dello stesso dirigente Boraso, rimborsato di fatto dall'AC Este.

Ne discende la responsabilità oggettiva della Società nei confronti della quale, tenuto conto del sia pure tardivo pagamento dell'ammenda da parte dell'incolpata, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) a carico della Società GS Deserto, così residuando dovuta la somma di € 200,00 (Euro duecento/00).

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
 Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 20 luglio 2016.**

**Il Segretario Federale**  
 Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
 Carlo Tavecchio